

## MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Posto che il diritto alla salute e al benessere psico-fisico degli Associati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo, diritto fondamentale degli stessi Associati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Con il presente documento, l'**Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Modica** intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite.

### Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno degli Associati, specie se minori d'età, nell'ambito dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Modica** (di seguito per brevità anche solo "Associazione").

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente documento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FITeT attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti dell'Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a) promuovere il diritto di tutti gli Associati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b) promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti gli Associati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) rendere consapevoli gli Associati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- d) individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dalla FITeT volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti degli Associati minorenni;
- e) provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) informare gli Associati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FITeT nell'ambito delle politiche di safeguarding;
- h) garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding dell'Associazione.

### Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- tutti gli Associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Modica;
- tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Associazione;
- tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione.

### **Art. 3 – Norme di condotta**

E' onere dell'Associazione strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

- a)** assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
- b)** riservare ad ogni Associato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- c)** far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'Associato, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- d)** prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori;
- e)** segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- f)** confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dall'Associazione ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- g)** attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
  - evitare i contatti fisici;
  - sollecitare l'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
  - evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;
  - prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;
  - richiedere ai tecnici e ai dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
- h)** prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- i)** spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- j)** favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
- k)** rendere consapevoli gli Associati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
  - Affissione presso la sede dell'Associazione del Modello organizzativo e del Codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e pubblicazione dello stesso sul sito dell'Associazione;

- Affissione presso la sede dell'Associazione e pubblicazione sul sito dell'Associazione del nominativo del Safeguarding nominato dall'Associazione con indicazione dell'indirizzo e-mail per poterlo contattare;
- Accettazione, al momento della richiesta di associazione, del Modello organizzativo e Codice etico adottato dall'Associazione, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dall'Associazione;
- Comunicazione agli Associati o, nel caso di minorenni, ai loro genitori, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding Officer nominato dalla FITeT;
- Informazione agli Associati o, nel caso di minorenni, ai loro genitori, circa le misure adottate dall'Associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

#### **Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi**

1. Tutti coloro che in ambito associativo – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'Associazione**

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli Associati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FITeT all'atto di affiliazione.
2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere persona di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
  - non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
  - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FITeT e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.
5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il Consiglio Direttivo provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FITeT. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7. Il Responsabile è tenuto a:

- a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sugli Associati, nonché l'osservanza e l'aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta;
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito dell'Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) segnalare al Safeguarding Officer della FITeT eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FITeT;
- e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione;
- f) valutare annualmente l'adeguatezza del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta adottati dall'Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine di risolvere le criticità riscontrate;
- g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FITeT.

#### **Art. 6 – Doveri di segnalazione**

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FITeT e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer della FITeT, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dall'Associazione.

2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente documento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'Associazione o direttamente con il Safeguarding Officer della FITeT.

#### **Art. 7 – Diffusione ed attuazione**

1. L'Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Associati e tra tutti coloro che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento è affisso presso la sede dell'Associazione, pubblicato sul sito internet della stessa ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione,

al momento in cui si instaura il rapporto con l'Associazione.

### **Art. 8 – Sanzioni**

1. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.
2. Le sanzioni sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
3. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
  - richiamo verbale per mancanze lievi;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
  - multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
  - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
  - risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
4. Nei confronti degli Associati non retribuiti o dei volontari, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
  - richiamo verbale per mancanze lievi;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
  - allontanamento dalle strutture dell'Associazione e dalle gare per un periodo non superiore a 15 giorni;
  - allontanamento dalle strutture dell'Associazione e dalle gara per un periodo non superiore a 1 anno;
  - radiazione dell'Associato.

### **Art. 9 – Norme finali**

1. Il presente documento è aggiornato dal Consiglio Direttivo con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FITeT.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'Assemblea dei Soci.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FITeT, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.
4. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.